

**ATTO COSTITUTIVO DI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA
GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31 e 114**

del D.Lgs. n.267/2000

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di dicembre

9 dicembre 2014.

In Legnano, nel mio studio in via Nino Bixio n. 7.

Avanti a me Dottor VITTORIO ZAMBON Notaio residente in Legnano ed iscritto al Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi:

- **COMUNE DI LEGNANO** con sede in Legnano, Piazza San Magno n. 9, (codice fiscale - 00807960158), qui rappresentato dal Sindaco signor CENTINAIO ALBERTO nato a Legnano il 24 gennaio 1949 e domiciliato per la carica presso la detta sede comunale, munito dei necessari poteri per quanto segue in forza di delibera numero 27 (di approvazione schema di statuto e documentazione di corredo della costituenda azienda per la gestione associata dei servizi sociali nell'ambito territoriale di Legnano) assunta dal Consiglio Comunale in data 20 maggio 2014, esecutiva ai sensi di legge, nonchè in forza di successiva delibera numero 102 (di perfezionamento costituzione azienda per la gestione associata dei servizi sociali nell'ambito territoriale di Legnano) assunta dal Consiglio Comunale in data 25 novembre 2014, immediatamente esecutiva ai

sensi di legge, deliberare che, in copia conforme all'originale in data 3 dicembre 2014, si allegano a questo atto sotto le lettere "A" e "B" per formarne parte integrante e sostanziale;

- **COMUNE DI CANEGRATE** con sede in Canegrate, via Manzoni n. 1, (codice fiscale - 00835500158), qui rappresentato dal Sindaco signor COLOMBO ROBERTO nato a Canegrate il dì 11 febbraio 1954 e domiciliato per la carica presso la detta sede comunale, munito dei necessari poteri per quanto segue in forza di delibera numero 48 (di approvazione statuto e documentazione di corredo della costituenda azienda per la gestione associata dei servizi sociali nell'ambito territoriale di Legnano) assunta dal Consiglio Comunale in data 13 ottobre 2014, esecutiva ai sensi di legge, delibera che, in copia conforme all'originale in data 28 novembre 2014, si allega a questo atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale;

- **COMUNE DI BUSTO GAROLFO** con sede in Busto Garolfo, Piazza Armando Diaz n. 1, (codice fiscale - 00873100150), qui rappresentato dal Sindaco signora BIONDI SUSANNA nata a Montieri il 17 novembre 1959 e domiciliata per la carica presso la detta sede comunale, munita dei necessari poteri per quanto segue in forza di delibera numero 69 (di approvazione statuto e documentazione di corredo della costituenda azienda per la gestione associata dei servizi sociali nell'ambito territoriale di Legnano) assunta dal Consiglio Comunale in data 21

ottobre 2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, delibera che, in copia conforme all'originale in data 13 novembre 2014, si allega a questo atto sotto la lettera "D" per formarne parte integrante e sostanziale;

- **COMUNE DI SAN VITTORE OLONA** con sede in San Vittore Olona, via Europa n. 23, (codice fiscale - 01175480159), qui rappresentato dal Sindaco signora VERCESI MARILENA nata a Legnano il 26 ottobre 1962 e domiciliata per la carica presso la detta sede comunale, munita dei necessari poteri per quanto segue in forza di delibera numero 30 (di approvazione statuto e documentazione di corredo della costituenda azienda per la gestione associata dei servizi sociali nell'ambito territoriale di Legnano) assunta dal Consiglio Comunale in data 30 settembre 2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, delibera che, in copia conforme all'originale in data 28 novembre 2014, si allega a questo atto sotto la lettera "E" per formarne parte integrante e sostanziale;

- **COMUNE DI RESCALDINA** con sede in Rescaldina, Piazza Chiesa n. 15, (codice fiscale - 01633080153), qui rappresentato dal Sindaco signor CATTANEO MICHELE nato a Legnano il 20 giugno 1973 e domiciliato per la carica presso la detta sede comunale, munito dei necessari poteri per quanto segue in forza di delibera numero 50 (di approvazione schema di statuto e documentazione di corredo della costituenda azienda per la gestione associata dei servizi sociali nell'ambito territoriale

di Legnano) assunta dal Consiglio Comunale in data 26 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, nonchè in forza di successiva delibera numero 67 (di adesione ad azienda sociale consortile "SO.LE", Fondo di dotazione e individuazione dei servizi) assunta dal Consiglio Comunale in data 28 novembre 2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, delibere che, in copia conforme all'originale in data 4 dicembre 2014, si allegano a questo atto sotto le lettere "F" e "G" per formarne parte integrante e sostanziale;

- **COMUNE DI CERRO MAGGIORE** con sede in Cerro Maggiore, via San Carlo n. 17, (codice fiscale - 01230310151), qui rappresentato dal Sindaco signora ROSSETTI TERESINA nata a Cerro Maggiore il 29 settembre 1955 e domiciliata per la carica presso la detta sede comunale, munita dei necessari poteri per quanto segue in forza di delibera numero 45 (di approvazione schema di statuto e documentazione di corredo della costituenda azienda per la gestione associata dei servizi sociali nell'ambito territoriale di Legnano) assunta dal Consiglio Comunale in data 20 ottobre 2014, esecutiva ai sensi di legge, delibera che, in copia conforme all'originale in data 3 dicembre 2014, si allega a questo atto sotto la lettera "H" per formarne parte integrante e sostanziale;

- **COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO** con sede in San Giorgio su Legnano, Piazza IV Novembre n. 7, (codice fiscale - 01401970155), qui rappresentato dal Sindaco signor CECCHIN

WALTER nato a Legnano il 26 agosto 1961 e domiciliato per la carica presso la detta sede comunale, munito dei necessari poteri per quanto segue in forza di delibera numero 35 (di approvazione schema di statuto Convenzione contratto di servizi e documentazione a corredo della costituenda azienda per la gestione associata dei servizi sociali nell'ambito territoriale di Legnano ex art. 114 del D.Lgs. 267/2000) assunta dal Consiglio Comunale in data 29 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, delibera che, in copia conforme all'originale in data 2 dicembre 2014, si allega a questo atto sotto la lettera "I" per formarne parte integrante e sostanziale;

- **COMUNE DI DAIRAGO** con sede in Dairago, via Damiano Chiesa n. 14, (codice fiscale - 01068100153), qui rappresentato dal Sindaco signor PAGANINI PIER ANGELO nato ad Arconate il 31 agosto 1948 e domiciliato per la carica presso la detta sede comunale, munito dei necessari poteri per quanto segue in forza di delibera numero 40 (di approvazione schema di statuto, Convenzione, contratto di servizi e documentazione a corredo della costituenda azienda per la gestione associata dei servizi sociali nell'ambito territoriale di Legnano ex art. 114 del D.Lgs. 267/2000) assunta dal Consiglio Comunale in data 23 ottobre 2014, esecutiva ai sensi di legge, delibera che, in copia conforme all'originale in data 28 novembre 2014, si allega a questo atto sotto la lettera "L" per formarne parte integrante e sostanziale;

- **COMUNE DI PARABIAGO** con sede in Parabiago, Piazza della Vittoria n. 7, (codice fiscale - 01059460152), qui rappresentato dal Sindaco signor BORGHI FRANCO nato a Parabiago il dì 1 febbraio 1951 e domiciliato per la carica presso la detta sede comunale, munito dei necessari poteri per quanto segue in forza di delibera numero 47 (azienda speciale per la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-sanitari nell'ambito territoriale del Legnanese. Approvazione dello statuto, della Convenzione costitutiva e dello schema tipo del contratto di servizio) assunta dal Consiglio Comunale in data 30 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, delibera che, in copia conforme all'originale in data 26 novembre 2014, si allega a questo atto sotto la lettera "M" per formarne parte integrante e sostanziale, e

- **COMUNE DI VILLA CORTESE** con sede in Villa Cortese, Piazza del Carroccio n. 15, (codice fiscale - 01008750158), qui rappresentato dall'Assessore ai Servizi Sociali signor BERGAMASCHI GIAMBATTISTA nato a Noviglio il 9 novembre 1949 e domiciliato per la carica presso la detta sede comunale, munito dei necessari poteri per quanto segue in forza di delibera numero 23 (azienda speciale consortile denominata "Azienda sociale del Legnanese (So.Le.)" approvazione degli atti costitutivi) assunta dal Consiglio Comunale in data 20 maggio 2014, esecutiva ai sensi di legge, nonchè in forza di successiva delibera numero 39 (capo aggiunto: azienda speciale

consortile denominata "Azienda sociale del Legnanese (So.Le.)" approvazione degli atti costitutivi) assunta dal Consiglio Comunale in data 25 novembre 2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, deliberare che, in copia conforme all'originale in data 5 dicembre 2014, si allegano a questo atto sotto le lettere "N" ed "O" per formarne parte integrante e sostanziale, in esecuzione di quanto altresì deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta numero 78 del giorno 26 novembre 2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge che, in copia conforme all'originale in data 5 dicembre 2014, si allega a questo atto sotto la lettera "P" per formarne parte integrante e sostanziale ed infine in forza di decreto sindacale numero 19 del 5 dicembre 2014 (protocollo numero 10309) che, in originale, si allega a questo atto sotto la lettera "Q" per formarne parte integrante e sostanziale.

Detti Componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, dichiarano di essere cittadini italiani e di rappresentare altrettanti enti aventi nazionalità italiana, dopo di che mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale

premettono

- che i Comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese intendono costituire, ai sensi degli articoli 31 e 114 del D.Lvo n. 267/2000, un-

'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE per la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-sanitari integrati e - più in generale - per la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale e che prevedono che tale AZIENDA proceda a regolare i rapporti con i singoli Comuni partecipanti all'Azienda medesima mediante appositi contratti di servizio;

- che la volontà di costituire la suddetta azienda consortile si fonda sulla scelta di attuare una gestione di ambito ai sensi della legge 328/2000 e della legge regionale 3/2008, nonché di sviluppare una gestione associata di tutti i servizi che le amministrazioni costituenti riterranno nel tempo opportuno affidare alla costituenda azienda;

- atteso che l'iniziativa di costituire l'azienda speciale per i servizi sociali si colloca nel più ampio contesto della riforma e della trasformazione degli strumenti d'azione dell'Ente Locale, per come essi sono definiti dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (d'ora in avanti indicato semplicemente come T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

- considerato che anche la legge di riforma dei servizi sociali (Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") prevede ed auspica all'articolo 8 - comma terzo - lettera a) che i Comuni si associno in ambiti territoriali

adeguati per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete;

- dato atto che la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" all'articolo 11 - comma secondo - afferma che "la Regione individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei Comuni";

- considerato che l'Azienda è percepita come strumento di ottimizzazione dell'efficienza nella produzione dei servizi e

- dunque - come idoneo mezzo attraverso cui sviluppare e potenziare il "Welfare locale" ed elaborare risposte innovative ai bisogni emergenti ed alla articolazione delle domande che la società esprime;

- esplicate le suddette considerazioni, le parti in atto individuano nell'Azienda speciale consortile ex articoli 31 e 114 del T.U.E.L. lo strumento ideale per la gestione associata dei servizi sociali nell'ambito territoriale dei Comuni consorziati, favorendo inoltre la razionalizzazione delle forme di gestione e l'ottimizzazione dei servizi sociali sovramunicipali,

tutto ciò premesso

e confermato quale parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Costituzione

Con la presente convenzione si costituisce, fra i Comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese, ai sensi degli articoli 31 e 114 del D.Lvo n. 267/2000, una Azienda Speciale consortile denominata "AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (AZIENDA SO.LE.)" per l'esercizio di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-sanitari integrati e - più in generale - per la gestione integrata dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale negli ambiti territoriali di competenza, come meglio precisato dallo statuto dell'Azienda.

L'Azienda è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dai Consigli Comunali degli enti aderenti, che si allega al presente atto sotto la lettera "R", previa sottoscrizione da parte dei Componenti con me Notaio.

Art. 2 - Motivazioni generali per cui si costituisce l'azienda

La costituzione dell'azienda è motivata dalla ricerca dei seguenti risultati ed obiettivi:

- a) Rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale capace di strutturare una Rete Locale Integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;
- b) Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del

rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali e socio sanitari integrati;

c) Sviluppo d'approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;

d) Creazione di un ambito di produzione orientato all'ottimizzazione imprenditoriale (l'Azienda) e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;

e) Determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;

f) Approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;

g) Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica.

Per il migliore svolgimento d'ulteriori attività e funzioni,

l'azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite unità organizzative, costituite sulla base del principio dell'omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.

Art. 3 - Attività operative dell'azienda

L'attività operativa dell'azienda è costituita dalla gestione di servizi sociali, assistenziali, educativi, sanitari e sociosanitari integrati e, più in generale, dalla gestione associata dei servizi alla persona. I servizi da affidare all'azienda sono individuati dagli Enti consorziati.

I servizi affidati all'Azienda sono erogati alla popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati - alle condizioni indicate nei contratti di servizio - e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:

- A. Minori - Famiglia
- B. Disabili
- C. Anziani
- D. Adulti in difficoltà.

Il suddetto elenco è puramente indicativo, giacché gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle con-

dizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico.

L'Azienda può inoltre svolgere, in misura non prevalente, attività di consulenza e di collaborazione a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 1, mediante stipulazione di specifici contratti.

Art. 4 - Sede e durata

La sede legale dell'Azienda è in Comune di Legnano, Piazza San Magno n. 9.

Con deliberazione dell'assemblea consortile possono essere istituite sedi operative in località diverse.

L'Azienda ha la durata di vent'anni, a decorrere dalla data odierna, coincidente con l'effettiva attivazione della stessa.

Al termine finale, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 14 dello statuto.

E' facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti, da per-

fezionare almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 5 - Scioglimento

L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata.

Forme e modalità relative allo scioglimento e alla relativa liquidazione del patrimonio sono previste dallo Statuto dell'Azienda.

Art. 6 - Recesso

E' consentito il recesso dei Comuni Consorziati, con le forme e secondo le modalità previste dallo Statuto.

Art. 7 - Organi Consortili

Gli Organi dell'Azienda Consortile sono:

1. l'Assemblea Consortile, che è composta dai Sindaci di ciascun Ente Consorziato o da loro Assessore delegato ed ha competenza per l'approvazione degli atti fondamentali e di quelli che sono espressamente attribuiti dalla legge.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea, cui spettano gli atti previsti dallo Statuto e non riservati dalla legge o dallo statuto stesso all'Assemblea.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea tra i membri del Consiglio di Amministrazione, cui spettano le funzioni previste dallo Statuto.
4. Il Direttore incaricato con i criteri e le modalità previsti dallo Statuto.
5. Il Revisore dei Conti incaricato con le modalità previste

dallo statuto.

La nomina, la composizione e il funzionamento degli organi, nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinate dallo Statuto dell'Azienda consortile.

Per quanto concerne le competenze specifiche dei nominati organi, quando non riportate anche nel presente atto, si rinvia allo statuto.

Art. 8 - Fondo di dotazione al momento della costituzione

All'atto della costituzione i comuni provvedono al conferimento delle quote di loro competenza, stabilite in base alla popolazione residente alla data del 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici), per un ammontare complessivo di Euro 54.481,56= (Euro cinquantaquattromilaquattrocentoottantuno e centesimi cinquantasei), corrispondenti a centesimi 32 (trentadue) per abitante, così come meglio indicato nella tabella di riparto che, debitamente sottoscritta dai Componenti con me Notaio, si allega a questo atto sotto la lettera "S" per formarne parte integrante e sostanziale; al riguardo ciascun Comune si obbliga ad effettuare il conferimento di sua spettanza con le modalità e nei termini che saranno stabiliti.

Art. 9 - Diritti di voto dei Comuni aderenti

Ogni Comune è portatore di un voto, espresso in millesimi, di modo che il totale dei voti disponibili in assemblea sia pari a 1.000 (mille).

I 1.000 (mille) voti assembleari sono attribuiti sulla base di

4 criteri:

1) quota relativa al fondo di dotazione = $100/1000$ (cento millesimi)

2) quota relativa alla popolazione residente in ciascun comune associato = $500/1000$ (cinquecento millesimi)

3) quota relativa all'affidamento o all'acquisto di servizi = $300/1000$ (trecento millesimi)

4) quota relativa a conferimenti di cespiti e di beni in natura = $100/1000$ (cento millesimi).

All'atto della costituzione i diritti di voto relativi agli affidamenti e agli acquisti non sono attribuiti. Questi sono approvati e attribuiti nella seduta assembleare di approvazione del primo bilancio preventivo.

Nel caso in cui non vi fossero conferimenti di capitale in natura, il correlato pacchetto di voti viene ripartito tra gli enti consorziati sulla base dei voti spettanti a ciascuno per come essi risultano distribuiti sulla base degli altri tre criteri. Gli aggiornamenti dei diritti di voto per la quota relativa alla popolazione e all'affidamento dei servizi avvengono nella stessa seduta di approvazione del bilancio preventivo annuale e devono essere esplicitati nella relazione di accompagnamento al bilancio medesimo, fatto salvo quanto previsto in caso di ammissione di nuovi soci o di recesso. Le variazioni delle quote in oggetto non modificano la Convenzione, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

Art. 10 - Attribuzioni dell'Assemblea consortile

L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze rispetto ai seguenti atti:

a. elegge, nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea;

b. nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione;

c. determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;

d. nomina il Revisore dei conti;

e. stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori e dei revisori dei conti;

f. determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio d'Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;

g. nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli enti cui essa partecipa;

h. delibera inoltre sui seguenti oggetti:

1. proposte di modifiche allo Statuto dell'Azienda, da trasmettere per approvazione agli organi di tutti gli Enti consorziati;

2. richieste d'ammissione d'altri Enti all'Azienda;

3. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;

4. scioglimento dell'Azienda;

5. modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente e revisioni delle quote di partecipazione;
6. modalità di compartecipazione a carico dell'utenza;
7. convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
8. sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
9. accensione di mutui;
10. approvazione e modifica del regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione;
11. acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate.

Viene rimessa altresì alla competenza dell'assemblea consorziale, quale organismo rappresentativo di tutti i Comuni aderenti, l'approvazione degli atti fondamentali di programmazione, senza necessità di preventiva formale approvazione da parte dei consigli comunali degli stessi enti aderenti all'azienda. Vengono individuati quali atti fondamentali di programmazione i seguenti documenti: il Piano programma, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio.

Art. 11 - Atti soggetti ad approvazione e/o a comunicazione

agli enti consorziati

Sono soggetti all'approvazione degli enti consorziati gli atti

che modificano lo statuto, approvati previamente dall'assemblea consortile con la maggioranza di 750/1000 (settecentocinquanta millesimi) e la metà più uno dei comuni consorziati, quali:

- a. proposte di qualsivoglia modifica statutaria;
- b. ammissione di nuovi Enti all'Azienda;
- c. scioglimento e liquidazione dell'azienda.

Sono soggette a comunicazione agli enti consorziati le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti:

- a. le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti Pubblici;
- b. la sede dell'Azienda;
- c. il ricalcolo annuale delle quote di partecipazione;
- d. la contrazione di mutui;
- e. i regolamenti di competenza dell'Assemblea;
- f. gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobili e le relative permutate;
- g. il Bilancio societario.

Art. 12 - Il personale

L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli enti consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o ad essa collegato per il tramite di altre forme contrattuali. L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, indi-

viduando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure.

Art. 13 - Copertura dei costi

e partecipazione agli investimenti

Ciascun Comune è rappresentato in assemblea dal proprio Sindaco o dall'Assessore delegato. Gli Enti consorziati debbono concorrere alla copertura dei costi di esercizio dell'Azienda in rapporto ai criteri indicati dallo statuto e dai contratti di servizio.

Gli Enti consorziati possono, infine, - anche su base libera e volontaria - partecipare agli investimenti proposti dagli organi competenti.

L'azienda ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati - ivi compresi Enti Locali non consorziati - nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga prevalente sull'attività istituzionale e comunque non incida negativamente sulla erogazione dei servizi ai Comuni aderenti e sulla situazione economico-patrimoniale dell'Azienda.

Per quanto attiene alla contabilità ed al regime fiscale, all'azienda si applicano le norme della contabilità economico-patrimoniale. Ai sensi dell'articolo 114 - comma quarto - del T.U.E.L. l'azienda è tenuta ad uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha

l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 14 - Rapporto economici con gli Enti aderenti

e con altri Enti Pubblici

I rapporti con gli Enti Locali che costituiscono l'Azienda sono regolati attraverso contratti di servizio.

L'Azienda speciale consortile opera nel settore dei servizi pubblici locali e gli enti aderenti possono procedere, con propria determinazione motivata, all'affidamento diretto all'Azienda della gestione delle attività e dei servizi rientranti nell'oggetto e nello scopo aziendale.

L'Azienda, per l'espletamento del servizio cui è preposta, può attivare collaborazioni con il Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti Pubblici. Tali rapporti vengono disciplinati con appositi accordi.

Art. 15 - Controversie tra gli Enti consorziati

Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Milano. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di impugnativa.

Art. 16 - Rinvio allo statuto

Per le questioni non esplicitamente trattate nel presente atto, si fa rinvio allo statuto allegato.

Art. 17 - Disposizioni transitorie

L'Azienda subentra in tutti i rapporto giuridici in corso ed in tutti gli obblighi e diritti assunti e vantati dai Comuni sottoscrittori per i servizi che l'assemblea consortile, sentite le singole amministrazioni, delibererà di trasferire alla gestione dell'Azienda. I debiti ed i crediti di gestione a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici) rimangono di competenza dei singoli Comuni. L'attività di gestione dei servizi da parte dell'Azienda è prevista a partire dal giorno 1 (uno) gennaio 2015 (duemilaquindici).

Art. 18 - Entrata in vigore

La presente convenzione, approvata dai competenti Organi contraenti, entra in vigore in data odierna, venendo sottoscritta dai rappresentanti degli enti costitutivi dell'Azienda Consortile.

La prima assemblea sarà convocata non appena possibile dal Sindaco più anziano per età per gli adempimenti di spettanza.

Art. 19 - Nomine

In deroga a quanto previsto nello statuto sociale, i Componenti, demandando alla prima riunione utile dell'assemblea la nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, determinano tuttavia in questa sede di nominare il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione, al fine di consentire l'espletamento delle formalità necessarie all'iscrizione dell'Azienda al Registro delle Imprese.

Alle suddette cariche vengono nominati i signori COLOMBO GIAN PIERO nato a Legnano il 4 settembre 1963 ed ivi residente, via Giuseppe Giusti n. 5, (codice fiscale - CLM GPR 63P04 E514N) (Presidente) e MERAVIGLIA ANNA nata a Legnano il 9 giugno 1966 e residente in Canegrate, via XXV Aprile n. 55, (codice fiscale - MRV NNA 66H49 E514M).

I detti signori COLOMBO GIAN PIERO e MERAVIGLIA ANNA, la cui durata in carica triennale verrà comunque ratificata e confermata nel corso della prima assemblea da convocarsi nel più breve tempo possibile, vengono delegati ad eseguire unitamente al Notaio rogante le formalità per l'iscrizione del Consorzio presso il Registro delle Imprese a norma di legge.

Spese ed oneri dell'atto sono a carico del costituito ente.

I Componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarandomi di conoscerne esattamente il contenuto.

Richiesto io Notaio ho redatto questo atto del quale ho dato lettura ai Componenti che, approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrivono alle ore diciassette.

Consta di sei fogli dattiloscritti da mani fide e completati da me a mano per intere ventitre pagine e la ventiquattresima fin qui.

Firmato: FRANCO BORGHI

Firmato: ALBERTO CENTINAIO

Firmato: MARILENA VERCESI

Firmato: ROBERTO COLOMBO

Firmato: SUSANNA BIONDI

Firmato: PIER ANGELO PAGANINI

Firmato: CECCHIN WALTER

Firmato: MICHELE CATTANEO

Firmato: TERESINA ROSSETTI

Firmato: BERGAMASCHI GIAMBATTISTA

Firmato: VITTORIO ZAMBON Notaio

*******OMISSIS*******

Allegato "R" al n. 52.425 di rep. n. 5.415 di racc.

STATUTO

DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

PER I SERVIZI ALLA PERSONA

TRA I COMUNI DI

Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano,

Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore

Olona e Villa Cortese

(Art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

"AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.)"

AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ASSOCIATI

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Art. 1 - Costituzione

1. Fra i Comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche è costituita, a seguito di specifica convenzione, un'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE denominata "AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (AZIENDA SO.LE.)" (anche detta nel seguito, per brevità, Azienda) per l'esercizio di attività e servizi socio assistenziali, sanitari e socio sanitari integrati, di competenza degli enti locali, per come definiti dal successivo articolo 3.

2. L'Azienda è ente strumentale dei comuni aderenti indicati al comma 1, che mantengono la propria titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente all'ambito territoriale ed è dotata di autonoma personalità giuridica pubblica e d'autonomia gestionale.

3. Il funzionamento dell'Azienda è regolato dal presente Statuto.

Art. 2 - Sede dell'Azienda

1. La sede legale dell'Azienda è in Comune di Legnano, Piazza San Magno n. 9.

2. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile possono essere istituite sedi operative in località diverse.

Art. 3 - Scopo e finalità

1. L'attività dell'Azienda è finalizzata all'esercizio di servizi sociali, assistenziali, educativi, sanitari e socio-sanitari integrati e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'ambito distrettuale;

- la gestione di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;

- la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sanitario e sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;

- la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.

2. I servizi facenti capo all'Azienda sono erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:

A. Minori - Famiglia

B. Disabili

C. Anziani

D. Adulti in difficoltà.

Il suddetto elenco è puramente indicativo, giacché gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico.

3. L'Azienda può inoltre svolgere, in misura non prevalente, attività di consulenza e di collaborazione a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 1, mediante stipulazione di specifici contratti.

4. La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:

- a) Rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale capace di strutturare una Rete Locale Integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;
- b) Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del

rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali e socio sanitari integrati;

c) Sviluppo d'approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;

d) Creazione di un ambito di produzione orientato all'ottimizzazione imprenditoriale (l'Azienda) e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;

e) Determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;

f) Approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;

g) Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica.

5. Per il migliore svolgimento d'ulteriori attività e fun-

zioni, l'azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite unità organizzative, costituite sulla base del principio dell'omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.

Art. 4 - Gestione dei servizi

1. L'Azienda può esercitare la gestione dei servizi in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e - tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche - anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni anche attraverso un sistema di accreditamento di enti pubblici o privati non profit, o tramite accordi di partecipazione ad istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione di servizi a terzi.

2. L'Azienda può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 5 - Durata

1. L'Azienda ha la durata di vent'anni, a decorrere dalla data d'effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva.

2. Al termine finale, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 14.

3. E' facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita con-

venzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti, da perfezionare almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 6 - Rappresentanza dei Comuni aderenti

e loro partecipazione all'Azienda

1. Tutti i Comuni aderenti all'Azienda sono rappresentati nell'Assemblea Consortile dal loro Sindaco, nella sua veste di rappresentante legale dell'Ente locale.

2. Il Sindaco ha facoltà di delegare alla partecipazione nell'Assemblea consortile, anche permanentemente, un proprio delegato assessore.

3. A ciascun Comune è assegnato un voto espresso in millesimi, determinato sulla base di quanto indicato all'articolo 10, aggiornato periodicamente come previsto al comma 3 del medesimo articolo.

4. A norma di legge, possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Art. 7 - Diritti dei partecipanti

1. Ciascun Comune partecipa alla vita aziendale attraverso:

a) la partecipazione all'Assemblea dell'azienda, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo articolo 10;

b) la partecipazione ai risultati di gestione, in relazione ai

millesimi di cui all'articolo 10.

Art. 8 - Copertura dei costi

e partecipazione agli investimenti

1. Ciascun Comune è rappresentato in assemblea dal proprio Sindaco o dall'Assessore delegato.
2. Gli Enti consorziati debbono concorrere alla copertura dei costi di esercizio dell'Azienda in rapporto ai criteri indicati al successivo articolo 12.
3. Gli Enti consorziati possono, infine, - anche su base libera e volontaria - partecipare agli investimenti proposti dagli organi competenti.

Art. 9 - Fondo di dotazione dell'Azienda

1. All'atto della costituzione i comuni aderenti concorrono alla costituzione del Fondo di dotazione in base alla popolazione residente alla data del 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici), per un ammontare complessivo di Euro 54.481,56= (Euro cinquantaquattromilaquattrocentoottantuno e centesimi cinquantasei), corrispondenti a centesimi 32 (trentadue) per abitante, per come indicato nella tabella di riparto (Allegato "S").

Art. 10 - Attribuzione e aggiornamento

dei diritti di voto e di partecipazione

1. Ogni Comune è portatore di un voto, espresso in millesimi, di modo che il totale dei voti disponibili in assemblea sia pari a 1.000 (mille).

2. I 1.000 (mille) voti assembleari sono attribuiti sulla base di 4 criteri:

a) quota relativa al fondo di dotazione = 100/1000 (cento millesimi)

- I suddetti 100/1000 sono attribuiti in proporzione diretta ai conferimenti monetari relativi al fondo di dotazione. La quota in oggetto può essere ricalcolata periodicamente, per tener conto di eventuali operazioni di ricapitalizzazione avvenute in corso d'esercizio.

L'aggiornamento deve essere deliberato dall'assemblea.

b) quota relativa alla popolazione residente in ciascun comune associato = 500/1000 (cinquecento millesimi)

- I suddetti 500/1000 sono attribuiti in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun Comune, ricalcolata annualmente con riferimento alle risultanze anagrafiche aggiornate al 31 dicembre.

c) quota relativa all'affidamento o all'acquisto di servizi = 300/1000 (trecento millesimi)

- I suddetti 300/1000 sono attribuiti in proporzione al valore dei servizi annualmente affidati all'Azienda da ciascun Comune;

- per il computo dei diritti di voto correlati all'affidamento o all'acquisto di servizi fanno fede le risultanze del bilancio preventivo annuale dell'azienda;

- all'atto della costituzione i diritti di voto relativi agli

affidamenti e agli acquisti non sono attribuiti. Questi sono approvati e attribuiti nella seduta assembleare di approvazione del primo bilancio preventivo.

d) quota relativa a conferimenti di cespiti e di beni in natura = 100/1000 (cento millesimi)

- I suddetti 100 voti sono attribuiti ai diversi enti consorziati in rapporto al valore peritato dei beni eventualmente conferiti;

- il conferimento di beni in natura è soggetto alla previa accettazione dell'assemblea, con maggioranza qualificata, fissata in almeno i due terzi dei voti disponibili purché siano contestualmente presenti la metà più uno dei comuni proprietari;

- il calcolo e l'attribuzione di tali diritti di voto avvengono nella seduta di deliberazione dell'accettazione del conferimento;

- nel caso in cui non vi fossero conferimenti di capitale in natura, il correlato pacchetto di voti verrà ripartito tra gli enti consorziati sulla base dei voti spettanti a ciascuno per come essi risultano distribuiti sulla base degli altri tre criteri.

3. Gli aggiornamenti dei diritti di voto per la quota relativa alla popolazione e all'affidamento dei servizi avvengono nella stessa seduta di approvazione del bilancio preventivo annuale e devono essere esplicitati nella relazione di accompagnamento

al bilancio medesimo, fatto salvo quanto previsto in caso di ammissione di nuovi soci o di recesso.

4. Le variazioni delle quote in oggetto non modificano la Convenzione, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

Art. 11 - Modalità di accoglimento di nuovi enti

1. L'ente che richieda l'ammissione è tenuto a presentare istanza al Presidente dell'Assemblea consortile.

2. L'Assemblea Consortile delibera l'accoglimento a maggioranza qualificata di 750/1000 (settecentocinquanta millesimi) dei voti assembleari che rappresentino la metà più uno dei comuni aderenti.

3. All'atto dell'ammissione del nuovo ente si procede all'assegnazione dei millesimi di voto al nuovo aderente e contestualmente - al ricalcolo dei millesimi di voto spettanti a tutti gli enti già consorziati, che risulteranno modificati per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 10.

4. All'atto dell'ammissione del nuovo ente, ad esso vengono assegnati i millesimi attribuibili sulla base di quanto previsto alla lettera a) (conferimenti al fondo di dotazione), alla lettera b) (popolazione residente) e alla lettera d) (conferimenti di cespiti e di beni in natura) del suddetto articolo 10; i millesimi spettanti in base al dispositivo della lettera c) sono attribuiti successivamente e cioè al momento della stipula del contratto di servizio con il nuovo

aderente, se essa non avviene contestualmente all'ammissione.

Art. 12 - Acquisto dei servizi

da parte degli Enti consorziati

1. Gli Enti consorziati acquistano le prestazioni erogate dall'azienda alle condizioni indicate nei contratti di servizio.

2. I contratti di servizio sono gli strumenti attraverso i quali vengono disciplinati i rapporti economici tra gli Enti aderenti e l'Azienda. Essi specificano le modalità con cui si formano i corrispettivi per i servizi e le prestazioni.

Art. 13 - Recesso

1. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda.

2. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.

3. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui è informato il Consiglio di Amministrazione.

4. Nel caso di recesso di un singolo ente la liquidazione della partecipazione spettante è calcolata applicando la quota di competenza al patrimonio netto risultante dall'ultimo bi-

lancio consuntivo approvato.

5. Al momento della ratifica del recesso vengono conseguentemente ricalcolati i millesimi degli enti rimanenti.

Art. 14 - Scioglimento

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile, con maggioranza qualificata fissata in almeno i 3/4 (tre quarti) dei voti assembleari totali, purché questi siano espressi da almeno i 2/3 (due terzi) più uno dei comuni aderenti.

2. Al momento dello scioglimento le quote di partecipazione al riparto liquidatorio spettanti a ciascun comune sono calcolate sulla base dei millesimi di competenza.

TITOLO II

GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 15 - Gli organi consortili

1. Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile:

- l'Assemblea Consortile
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Direttore Generale
- il Revisore dei Conti

Art. 16 - L'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti aderenti;

l'Assemblea Consortile, attraverso l'esercizio delle competenze di cui al successivo articolo 18, esplica il controllo "analogo" sull'Azienda Speciale Consortile. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente Consorziato o da loro Assessori delegati.

2. A ciascun rappresentante degli Enti consorziati è assegnata la quota di partecipazione millesimale, assegnata come indicato all'art. 10.

3. Gli Enti nominano immediatamente, all'atto della Costituzione dell'Azienda, il loro rappresentante in seno all'Assemblea Consortile, sia esso il Sindaco o un suo delegato, nonché le successive eventuali variazioni.

4. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto e a tempo indeterminato ed ha efficacia fino ad espressa revoca.

5. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.

6. I delegati del Sindaco possono essere revocati. La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa dell'Ente aderente.

7. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 17 - Durata dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifici un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 18 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze rispetto ai seguenti atti:

a. elegge, nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea;

b. nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione;

c. determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;

d. nomina il Revisore dei conti;

e. stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori e del Revisore dei conti;

f. determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio d'Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;

g. nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli enti cui essa partecipa;

h. delibera inoltre sui seguenti oggetti:

1. proposte di modifiche allo Statuto dell'Azienda, da trasmettere per approvazione agli organi di tutti gli Enti con-

sorziati;

2. richieste d'ammissione d'altri Enti all'Azienda;

3. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;

4. scioglimento dell'Azienda;

5. modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente e revisioni delle quote di partecipazione;

6. modalità di compartecipazione a carico dell'utenza;

7. convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;

8. sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;

9. accensione di mutui;

10. approvazione e modifica del regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione;

11. acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate.

2. Viene rimessa altresì alla competenza dell'assemblea consortile, quale organismo rappresentativo di tutti i Comuni aderenti, l'approvazione degli atti fondamentali di programmazione, senza necessità di preventiva formale approvazione da parte dei consigli comunali degli stessi enti aderenti all'azienda.

3. Vengono individuati quali atti fondamentali di programmazione i seguenti documenti: il Piano programma, i bilanci e-

conomici di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio.

4. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

**Art. 19 - Atti soggetti ad approvazione e/o a comunicazione
agli enti consorziati**

1. Sono soggetti all'approvazione degli enti consorziati gli atti che modificano lo statuto, approvati previamente dall'assemblea consortile con la maggioranza di 750/1000 (settecentocinquanta millesimi) e la metà più uno dei comuni consorziati, quali:

- a. proposte di qualsivoglia modifica statutaria;
- b. ammissione di nuovi Enti all'Azienda;
- c. scioglimento e liquidazione dell'azienda.

2. Sono soggette a comunicazione agli enti consorziati le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti:

- a. le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti Pubblici;
- b. la sede dell'Azienda;
- c. il ricalcolo annuale delle quote di partecipazione;
- d. la contrazione di mutui;
- e. i regolamenti di competenza dell'Assemblea;

- f. gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobili e le relative permutate;
- g. il Bilancio societario.

Art. 20 - Adunanze dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Bilancio Consuntivo dell'Azienda.
2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio d'Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione e almeno 3 comuni. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese.
4. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.
5. L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

Art. 21 - Convocazione

1. L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente con idonee forme approvate dall'Assemblea presso il domicilio dei rappresentanti, di cui all'art. 16, comma 7, con un preavviso

di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.

2. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.

3. La prima adunanza è convocata dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune con il maggior numero d'abitanti tra i comuni aderenti all'Azienda ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.

4. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e d'effettivo inizio dell'attività dell'Azienda: tale prima adunanza deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della Convenzione e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso di almeno dieci giorni.

Art. 22 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. L'Assemblea Consortile è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno 667/1000 (seicentosessantasette millesimi) che rappresentino almeno la metà più uno dei comuni aderenti.

2. L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei voti millesimali rappresentati.

Art. 23 - Deliberazioni assembleari

a maggioranze qualificate

1. E' necessaria la maggioranza di 750/1000 (settecentocinquanta millesimi) che rappresentino almeno la metà più uno dei comuni aderenti per la validità delle deliberazioni che modificano la convenzione costitutiva. In particolare vengono deliberati con la predetta maggioranza qualificata i seguenti atti:

- a. proposte di modifiche statutarie (compresa la modifica dei parametri di assegnazione dei voti assembleari indicati all'articolo 10);
- b. ammissione di nuovi Enti all'Azienda;
- c. scioglimento e liquidazione dell'azienda;
- d. variazione del fondo di dotazione;
- e. accoglimento di conferimento di capitali o cespiti;
- f. acquisto o alienazione di beni immobili o relative permutate;
- g. contrazione di mutui.

2. E' necessaria la maggioranza di 667/1000 (seicentossantasette millesimi) che rappresentino almeno la metà più uno dei Comuni per l'approvazione degli atti fondamentali di programmazione di cui al precedente articolo 18, commi 2 e 3.

Art. 24 - Il Presidente ed il vice Presidente

dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;

b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;

c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;

d) trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell'Azienda;

e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;

f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente.

Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

3. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.

4. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 25 - Consultazioni del III settore

1. L'azienda partecipa ai momenti di consultazione degli o-

operatori del III settore e concorre - attraverso i propri organi - alla proposta di soluzioni ed interventi per le politiche sociali.

2. L'azienda può sviluppare forme di programmazione condivisa con gli operatori del III settore, con lo scopo di valorizzarne ruolo e funzioni.

Art. 26 - Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile.

2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 3 a 5 membri, compreso il Presidente, scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica. I criteri vengono dettagliati in modo specifico con atto dell'Assemblea. Il numero dei componenti è determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 3 anni, ed è rinnovabile per un solo triennio consecutivo.

4. Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.

5. In materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di amministrazione, si applicano le norme generali e si richiama specificamente l'articolo 7 del decreto legislativo n. 39 del dì 8 aprile 2013.

Art. 27 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente e/o la metà dei Consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.

4. La revoca del Consiglio d'Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

10. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 28 - Divieto di partecipazione alle sedute.

1. I componenti il Consiglio d'Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 29 - Competenze del CdA

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il CDA non può validamente deliberare se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il Consiglio d'Amministrazione:
 - a) predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
 - b) sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;
 - c) delibera sull'acquisizione di beni mobili;
 - d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
 - e) riallineamenti tecnici con cui periodicamente si provvede ad aggiornare il numero dei voti spettanti ad ogni Ente consorziato.
6. Competono inoltre al CDA:
 - a) la nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione medesimo;
 - b) la nomina del Direttore;
 - c) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;
 - d) il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad

alto contenuto di professionalità;

e) le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello delegato alla competenza del direttore;

f) l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;

g) la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;

h) la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi;

i) la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;

j) la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore;

k) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore.

7. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art. 30 - Convocazione del CdA

1. Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce nella sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione predisposto dal Presidente dello stesso CDA.

Art. 31 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Spetta inoltre al Presidente:

a. promuovere l'attività dell'Azienda;

b. convocare il CDA e presiederne le sedute;

c. curare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;

d. decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esula dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del CDA;

e. attuare le finalità previste dallo statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea;

f. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;

g. vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;

h. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

i. esercitare ogni altra funzione demandatagli dal CDA.

3. Compete inoltre al Presidente, qualora non conferito al Direttore nominato dal CDA, il sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda.

4. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi.

Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca è data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art. 32 - Rimborsi spese e permessi

1. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposto un gettone di presenza secondo i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore ed in funzione delle attività effettivamente svolte.

Art. 33 - Sostituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo.

Art. 34 - Il Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.

2. L'incarico di direttore é conferito, previa selezione pubblica, sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e/o gestionali conferenti le materie di

responsabilità attribuite alla posizione.

3. La nomina del Direttore, sulla scorta degli esiti della selezione di cui sopra, nonché la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 35 - Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende alla organizzazione e gestione dell'Azienda e a lui competono le attribuzioni di cui all'articolo 107 del TUEL 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Compete quindi al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.

3. In particolare, il direttore:

a. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei documenti di programmazione;

b. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;

c. recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal CDA;

d. partecipa con funzioni consultive alle sedute del CDA e dell'assemblea, redigendone i relativi verbali;

e. emette e sottoscrive assegni e bonifici per la gestione dei pagamenti, unitamente ad eventuali altri incaricati a ciò

specificamente delegati dal Presidente stesso;

f. stipula contratti entro eventuali limiti stabiliti dal CDA;

g. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal CDA.

4. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 36 - Il Regolamento di organizzazione

1. Il direttore predispone un sintetico regolamento di organizzazione per la disciplina dei servizi e delle unità d'offerta, nonché per la selezione e l'avviamento al lavoro dei dipendenti e dei collaboratori.

2. Tale regolamento è soggetto all'approvazione dal CdA.

Art. 37 - Il personale

1. L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli enti consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, BILANCI, CONTABILITA'

Art. 38 - Contabilità e bilancio

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare del D.P.R. 902/1986, titolo III e del TUEL 267/2000 e successive integrazioni e/o modifiche.

2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- a) il Bilancio preventivo annuale e triennale;
- b) il Bilancio di esercizio, comprensivo del conto consuntivo.

3. Il Bilancio Preventivo viene accompagnato da una relazione programmatica annuale.

4. Ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del TUEL l'azienda è tenuta ad uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, come previsto all'articolo 18, commi 2 e 3, del presente statuto e sono trasmessi ad ogni singolo ente.

Art. 39 - Affidamento diretto di servizi

da parte degli enti aderenti

1. L'azienda speciale consortile opera nel settore dei servizi pubblici locali e gli enti aderenti possono procedere con propria determinazione motivata all'affidamento diretto al-

l'azienda della gestione delle attività di cui all'art. 3 del presente statuto.

Art. 40 - Revisore dei conti

1. L'assemblea nomina ai sensi di legge il revisore dei conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda.

2. Al revisore spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito con la stessa delibera di nomina.

3. Esso dura in carica 3 anni e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità;

4. Il revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

TITOLO IV

CONTROVERSIE E NORME TRANSITORIE

Art. 41 - Controversie

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, è rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Milano.

2. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di impugnativa.

Art. 42 - Inizio attività dell'Azienda

1. L'attività dell'Azienda, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stata costituita, ha inizio con la sottoscrizione della convenzione costitutiva che approva lo statuto e con il conseguente insediamento dell'Assemblea.

2. L'organo di indirizzo (Assemblea) assume le proprie funzioni immediatamente al momento dell'insediamento e l'organo di amministrazione (Consiglio di amministrazione) assume le proprie funzioni immediatamente al momento della nomina, ciascuno per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività.

Legnano, lì 9 dicembre 2014.

Firmato: FRANCO BORGHI

Firmato: ALBERTO CENTINAIO

Firmato: MARILENA VERCESI

Firmato: ROBERTO COLOMBO

Firmato: SUSANNA BIONDI

Firmato: PIER ANGELO PAGANINI

Firmato: CECCHIN WALTER

Firmato: MICHELE CATTANEO

Firmato: TERESINA ROSSETTI

Firmato: BERGAMASCHI GIAMBATTISTA

Firmato: VITTORIO ZAMBON Notaio

REGISTRATO A MILANO 6 IL 15 DICEMBRE 2014 AL NUMERO 36828 -

SERIE 1T.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005
N. 82, PER USO REGISTRO IMPRESE; SI FA AVVERTENZA CHE GLI
ALLEGATI OMESSI NON CONTRADDICONO A QUANT'ALTRO CONTENUTO
NELL'ATTO STESSO.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA PER VIA TELEMATICA MEDIANTE MUI -
DECRETO 22-02-2007.

LEGNANO, LI' SEDICI DICEMBRE DUEMILAQUATTORDICI.